

Archivio selezionato: Sentenze T.A.R.

Autorità: T.A.R. Roma sez. I

Data: 26/01/2006

n. 587

Classificazioni: SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE - Stipendio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima
ter, composto dai Signori Magistrati:

Luigi Tosti Presidente

Franco de Bernardi Consigliere

Giampiero Lo Presti Consigliere est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10092/98 R.G. proposto da Romano Giuseppe,
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Stancanelli, elettivamente
domiciliato in Roma, via Costabella 23, presso lo studio dell'avv.
Irene Bellavia

CONTRO

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e
Prefettura di Enna, in persona del Prefetto pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, legale
domiciliataria

PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto del Prefetto di Enna del 12.2.1998.

Fatto

FATTO

Il ricorrente, segretario comunale con qualifica direttiva, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.

In particolare, deducendo la violazione per disapplicazione dell'art. 73 del D. L.VO n. 29 del 1993, la falsa applicazione dell'art. 29 del CCNL 1994-95, la disapplicazione dell'art. 40 del medesimo CCNL e dell'art. 25 del dpr n. 749 del 1972, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione dell'art. 2 comma 9 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, il difetto dei presupposti, l'illogicità e la contraddittorietà manifesta, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire la rideterminazione del trattamento economico (ed in particolare della tredicesima mensilità, della retribuzione mensile aggiunta, della retribuzione convenzionale, dei diritti di segreteria e dei compensi per lavoro straordinario) sulla base dell'intero trattamento economico e non già del solo trattamento definito fondamentale, anche ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per chiedere il rigetto di tutte le domande.

Alla camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2005 la causa è stata rimessa in decisione.

Diritto

DIRITTO

La pretesa avanzata dall'odierno ricorrente, è fondata alla luce di quanto già statuito da questo Tribunale con sentenza n. 3039 del 1999, che ha trovato conferma in secondo grado con decisione del Consiglio di Stato 29 marzo 2001 n. 1845, e della successiva sentenza n. 8469 del 22.5./15.10.2003.

Il provvedimento impugnato infatti è stato adottato sul presupposto di un atto annullato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, I^a Ter., n. 3039/99) con sentenza passata in giudicato.

Si rileva, in particolare, che - nel respingere l'appello proposto avverso la cennata sentenza - il Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., IV^a, n. 1845/01) ha evidenziato che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali in possesso (come la ricorrente) di qualifica direttiva non può ritenersi modificata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 29 del CCNL sottoscritto il 16.5.'95: che ha inteso dare un provvisorio riconoscimento alla specificità del settore degli enti locali e, conseguentemente, alla figura dei segretari (giudicata, sotto vari aspetti, diversa da quella dei dipendenti ministeriali

Non può infatti essere ritenuta applicabile ai segretari comunali la distinzione fra trattamento economico fondamentale (comprendente lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e l'indennità integrativa speciale) e trattamento accessorio costituito dalle ulteriori eventuali indennità spettanti, contenuta nell'art. 29 del CCNL 16.5.1995 giacché, per espressa previsione dell'art. 73 comma 3 del D. L.VO 29 del 1993 e dell'art. 40 comma 1 dello stesso CCNL in data 16.5.1995, ai segretari comunali della carriera direttiva non si applicano altre norme se non quelle espressamente introdotte con accordi collettivi.

In altri termini il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali è soltanto quello definito nei contratti collettivi e, per espressa disposizione contenuta nell'art. 40 comma 1 del sopra citato CCNL, fino alla riforma dell'ordinamento della categoria e della conseguente definizione del regime giuridico e del trattamento economico relativo, possono trovare applicazione per i segretari della carriera direttiva soltanto le disposizioni contenute nello stesso art. 40 e nel precedente art. 32 dello stesso contratto.

Ne consegue l'illegittimità di ogni determinazione adottata in base a decreti prefettizi, conformi a corrispondente circolare ministeriale - oggetto di gravame - con i quali si è inciso sul trattamento retributivo dei segretari comunali di carriera direttiva prendendo le mosse da una differenziazione fra trattamento principale e trattamento accessorio prevista per i dipendenti del comparto Ministeri e, invece, affatto contemplato nella normativa contrattuale sopra richiamata.

I richiamati decreti, come anche la circolare ministeriale indicata in epigrafe, hanno preteso infatti di estendere in via meramente interpretativa la disciplina contrattuale prevista per il comparto Ministeri anche ai segretari comunali e provinciali in assenza di analoga previsione contrattuale riferibile direttamente a detta categoria e in evidente violazione dell'art. 40 comma 1 del contratto sopra richiamato che invece rimette alla contrattazione collettiva di settore ogni regolamentazione del trattamento economico dei segretari.

La norma contrattuale violata è peraltro conforme alle ulteriori indicazioni provenienti dall'ordinamento positivo e, in particolare, per quanto qui di ragione, all'art. 97 ultimo comma del D. L.VO 267 del 2000, che ha sostituito l'art. 17 comma 74 della legge n. 127 del 1997, che demanda alla contrattazione collettiva specifica la disciplina del trattamento economico dei segretari comunali.

In tale prospettiva non va peraltro sottaciuto che anche il CCNL del 16.5.2001 relativo ai segretari comunali, nella regolamentazione del trattamento retributivo della categoria, non ha in alcun modo recuperato la distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio introdotta con gli atti impugnati in via di mera interpretazione dell'art. 29 del contratto relativo al comparto Ministeri.

Esclusa tale distinzione, va allora riconosciuto il diritto del ricorrente al computo dell'intero trattamento economico in godimento ai fini della tredicesima mensilità, dei compensi per gli incarichi di reggenza e supplenza, della retribuzione consortile o convenzionata mensile aggiunta, dei diritti di segreteria, dei compensi per il lavoro straordinario, nonché ai fini della

determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza.

Nei limiti indicati è quindi da ritenersi fondata la domanda spiegata con il ricorso in trattazione.

Conclusivamente il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, va disposto l'annullamento in parte qua degli atti impugnati, fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. .

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

PQM
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, accoglie , secondo quanto indicato in parte motiva, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione da adottarsi alla stregua di quanto indicato nella motivazione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2005.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 GEN. 2006.

Note

Utente: ANTONIO GRAVALLESE

www.iusexplorer.it - 27.06.2015

© Copyright Giuffrè 2015. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156